



## Il Presidente

*Omissis*

### FASCICOLO URAV n. 2661/2024

**Oggetto:** *Omissis* - Conflitto di interesse in una selezione pubblica indetta per l'assunzione di un dirigente responsabile ICT.

(rif. nota del *omissis*, prot. ANAC n. *omissis*) - *Riscontro*.

Con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato richiesto all'*omissis* di esprimersi in merito ad una presunta situazione di conflitto di interesse in una selezione pubblica indetta per l'assunzione di un dirigente responsabile ICT, si rappresenta quanto segue.

Nel premettere che le considerazioni formulate sono fornite a supporto delle determinazioni dell'*omissis*, ferme restando le valutazioni alla stessa rimesse dall'ordinamento, nel caso in esame occorre prendere in considerazione le disposizioni dell'art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e agli articoli 6 e 7, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 62/2013, che prevedono una specifica disciplina relativa al conflitto di interesse e al conseguente obbligo di astensione. Tuttavia, in linea generale, nel nostro ordinamento non esiste una definizione univoca e generale di "conflitto di interessi", né tantomeno una norma che preveda analiticamente tutte le ipotesi e gli elementi costitutivi di tale fattispecie.

Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato, potenzialmente in contrasto con l'interesse pubblico, può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Occorre, inoltre, precisare che il concetto di 'amicizia' non coincide con la mera 'colleganza' d'ufficio, ma deve tradursi in una durevole intensa frequentazione abituale in contesti anche extra lavorativi.

Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrono "*gravi ragioni di convenienza*" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni.

In proposito occorre rammentare le osservazioni formulate in via generale con riferimento ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici nella Delibera Anac n. 25 del 15 gennaio 2020, recante appunto "*Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*".

Nella citata delibera, l'Autorità ha avuto modo di rilevare come i principi generali in materia di astensione e recusazione del giudice, previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c., trovino applicazione anche nello svolgimento delle



procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche. La giurisprudenza amministrativa è infatti intervenuta univocamente affermando il principio secondo il quale le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. devono considerarsi estese a tutti i campi dell'azione amministrativa in considerazione del principio costituzionale di imparzialità, affermandone al contempo il carattere tassativo e l'impossibilità di procedere ad un'estensione analogica delle stesse (Cons. Stato, VI, 30 luglio 2013, n. 4015 e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. III, 02.04.2014, n. 1577 e TAR Lazio, III-bis, 25.5.2015 n. 7435; più recentemente Cons. Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628).

Il giudice amministrativo ha provveduto a identificare alcune ipotesi di concreta applicazione, con riferimento alla composizione delle commissioni di concorso, in ambito universitario (ma il caso è assimilabile), sostenendo che:

- l'appartenenza allo stesso ufficio del candidato e il legame di subordinazione o di collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato stesso non rientrano nelle ipotesi di astensione di cui all'art. 51 c.p.c. (Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628, Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2014 n. 5618; sez. VI, 27.11.2012, n. 4858);
- i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall'art. 51 (tra le quali non rientra l'appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza) essere oggetto di estensione analogica, in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 23.09.2014 n. 4789);
- *«la conoscenza personale e/o l'instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (Cons. Stato, VI, n. 4015 del 2013, cit.)»* (Consiglio di Stato, VI, 26.1.2015, n. 327 e da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 28.4.2016, n. 1628);
- *«perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, transcendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale "connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d'interessi di carattere economico" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4015 del 2013);*
- *«sussiste una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria»* (Cons. Stato Sez. VI, 31.5.2013, n. 3006, TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173);
- in sede di pubblico concorso l'incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza (TAR Lazio, Roma, 21.2.2014 n. 2173, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III bis, 11.7.2013, n. 6945).

Dunque, con più specifico riferimento ai rapporti lavorativi pregressi, nella delibera n. 25/2020, l'Autorità ha dato conto della giurisprudenza formatasi in relazione al conflitto di interessi specialmente in ambito universitario, come sopra esposta, rappresentando come il legame di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione tra i componenti della commissione e il candidato possa essere idoneo ad alterare



sensibilmente la par condicio tra i concorrenti solo nel caso in cui sia caratterizzato da intensità, assiduità e sistematicità.

L'Autorità ha ritenuto rilevante, ai fini della sussistenza di un conflitto di interesse, un rapporto professionale sistematico, stabile e continuo, tale da lasciar presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra il candidato e il commissario (cfr. delibere n. 209 del 1 marzo 2017 e n. 384 del 29 marzo 2017) e con la delibera n. 1186 del 19 dicembre 2018, l'Autorità si è invece pronunciata in relazione ad una situazione di presunto conflitto di interessi dei componenti di commissione di valutazione per il conferimento di incarichi dirigenziali in una pubblica amministrazione ribadendo, per quanto di interesse ai fini della valutazione in esame, i principi già espressi in precedenza.

#### *Osservazioni in ordine al presunto conflitto di interessi nel caso concreto*

Nel caso di specie, il Presidente della commissione esaminatrice (*omissis*) è stato chiamato a valutare uno dei candidati (*omissis* - risultato vincitore della procedura di selezione) con il quale ha intrattenuto pregressi rapporti lavorativi.

Da quanto dichiarato in sede di istruttoria da parte dell'interessata al RPCT, è emerso infatti che il candidato *omissis* è stato dipendente dell'*omissis* dal giugno 2019 al 31 marzo 2023, periodo in cui l'interessata ha ricoperto l'incarico di Direttore. *Omissis* - da quanto riferito - ha quindi intrattenuto rapporti di stretta collaborazione lavorativa con il candidato vincitore che è risultato essere uno dei suoi dirigenti, che si occupava dello sviluppo dei sistemi informatici dell'*omissis* e, quindi, era coinvolto in quasi tutti i progetti in tutti i settori di interesse.

L'analisi dei CV degli interessati hanno confermato i fatti in questione:

- dal CV della *omissis* - Presidente di Commissione - è risultato in particolare che quest'ultima dal giugno 2019 al 31 marzo 2023 ha ricoperto l'incarico di Direttore Centrale della Direzione *omissis* presso l'*omissis*, organizzata in 4 Uffici Dirigenziali e comprensiva di 120 risorse. In particolare, quest'ultima ha contribuito alla digitalizzazione dei processi relativi alla logistica sia portuale che aeroportuale, curato gli aspetti legati all'organizzazione; gestito la digitalizzazione e lo sviluppo del sistema; ricoperto inoltre il ruolo di responsabile della sicurezza informatica e quindi delle attività relative al Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica;
- ✓ dal CV del *omissis* - candidato vincitore - è risultato che quest'ultimo, quale dipendente dell'*omissis*, ha ricoperto in particolare i seguenti incarichi:
  - dal 29/01/2016 sino al 30/06/2019: Posizione organizzativa - *omissis*
  - dal 1/07/2019 sino al 9/07/2020: Posizione organizzativa di Elevata Responsabilità - *omissis* con gestione di 30 risorse umane
  - dal 10/07/2020 sino al 9/07/2023: Dirigente ingegnere di livello non generale - *omissis*  
Gestione di un ufficio con 40 risorse umane  
Descrizione attività: Gestione dell'attuazione della strategia digitale attraverso la progettazione di processi semplificati e informatizzati tesi ad ampliare i servizi agli utenti promuovendo uno sviluppo sostenibile; gestione della progettazione di soluzioni innovative, tecnologiche e/o di processo.

Risulta pertanto che tra i soggetti in questione sia intercorso un legame di subordinazione/collaborazione nell'ambito di un rapporto di tipo "gerarchico-funzionale" presso l'*omissis*, ove l'uno (*omissis*) ricopriva l'incarico di Direttore Generale e, il secondo (*omissis*) l'incarico di P.O. e poi di Dirigente di livello non generale presso la predetta direzione. Non sembra pertanto ravvisarsi l'esistenza di un sodalizio di interessi nel senso definito dalla giurisprudenza, né l'esistenza di interessi privati personali tra il Presidente della Commissione e il suddetto candidato, tale da determinare una situazione di incompatibilità da cui possa sorgere l'obbligo generale di astensione della *omissis* dalla valutazione del candidato.



Dalle dichiarazioni rese in sede di istruttoria da parte della interessata al RPCT, tra l'altro, vengono esclusi rapporti personali o di abituale frequentazione fuori dell'ambito lavorativo tra i due soggetti, se "*non qualche cena di lavoro tra colleghi*".

L'Autorità sul punto ha chiarito che affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza un legame di frequentazione abituale ovvero rapporti di colleganza e/o di subordinazione o collaborazione stabile tra i componenti della commissione valutativa e il candidato partecipante, idoneo ad alterare sensibilmente la par condicio tra i concorrenti, con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale/professionale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Da valutare anche la sussistenza di "gravi ragioni di convenienza" per cui è opportuno che l'interessato si astenga, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni (cfr. Atto del Presidente del 19 dicembre 2023).

Devono dunque sussistere specifici indicatori di intensità e sistematicità nei rapporti tra i soggetti in questione da far presupporre la sussistenza di vero e proprio sodalizio professionale tra le parti, che non si ritengono sussistenti nel caso in questione. Ciò soprattutto se si considera che il rapporto di subordinazione e/o collaborazione che lega i due soggetti in questione (Direttore generale/Dirigente) appare funzionale allo svolgimento dei propri compiti istituzionali presso l'*omissis* e la partecipazione a convegni pubblici (come dichiarato dal Presidente della Commissione esaminatrice) appare del tutto consueto in tale contesto lavorativo.

Inoltre, sembrerebbe che sia stata effettuata da parte della Commissione - composta, tra l'altro, da tre componenti esterni oltre il Presidente - una valutazione comparativa dei candidati, come risulta dagli stessi verbali prodotti.

Da ultimo, tenuto conto che la valutazione della ricorrenza di una causa di conflitto di interessi spetta all'amministrazione che deve verificare le autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si ritiene opportuno che l'amministrazione preveda, tra le situazioni di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure concorsuali, l'obbligo di esplicitare la tipologia di eventuali rapporti di colleganza/subordinazione/collaborazione a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati, con l'introduzione di specifici obblighi di astensione (anche solo per gravi ragioni di convenienza), finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale.

Si ricordano, infatti, le conseguenze previste all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi di cui all'art. 76 del medesimo decreto.

### *Obblighi di trasparenza per i componenti della commissione esaminatrice ai sensi del d.lgs. 33/2013.*

L'istante ha richiesto all'Autorità se è in linea con le disposizioni del decreto trasparenza la pubblicazione dei dati e informazioni concernenti i componenti della Commissione esaminatrice all'interno della sottosezione "Consulenti e collaboratori" e non "Bandi di Concorso" in quanto trattasi di componenti tutti esterni all'amministrazione.

Occorre rilevare che detta modalità di pubblicazione risulta in linea con il d.lgs. 33/2013 in quanto gli incarichi conferiti ai commissari esterni - membri di commissioni esaminatrici - sono riconducibili agli incarichi di "Consulenti e collaboratori" disciplinati dall'art. 15 del citato decreto (cfr. FAQ in materia di trasparenza e Delibera n. 1310/2016 e Allegato 1).

Pertanto, l'*omissis* sarà tenuta a pubblicare e aggiornare, nella sezione Amministrazione Trasparente, per ciascun titolare di incarico di collaborazione e consulenza i seguenti dati:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (art. 15 lett. a);
- b) il curriculum vitae (art. 15 lett. b);



c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (art. 15 lett c);

d) i compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o collaborazione (art. 15 c.1 lett d).

A tali obblighi, si aggiunge quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001, il quale prevede l'obbligo di pubblicare anche l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

Le informazioni richieste vanno pubblicate entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e devono essere mantenute per i tre anni successivi alla cessazione. La mancata pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi e dell'attestazione di avvenuta verifica, ex art. 53 d.lgs. 165/2001, comporta l'inefficacia dell'atto, non consentendo, quindi, né l'utilizzo della prestazione eventualmente resa, né la liquidazione del compenso.

Si precisa infine che l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito.

Alla luce di quanto sopraesposto, si riportano le seguenti osservazioni:

a) premesso che le considerazioni formulate sono fornite a supporto delle determinazioni dell'*omissis*, ferme restando le valutazioni alla stessa rimesse dall'ordinamento, si ritiene che un'incompatibilità tra il Presidente della commissione valutativa e il candidato vincitore sia ravvisabile non già in ogni forma di rapporto di lavoro anche subordinato o di collaborazione, ma soltanto in quei casi in cui tra i soggetti sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale cointeressenza, che non si ritiene sussistente nel caso concreto. Ad una diversa valutazione si perverrebbe laddove venissero in rilievo elementi fattuali – ulteriori rispetto a quelli rappresentati dall'istante – che comprovassero viceversa la sussistenza di un legame di frequentazione abituale extra lavorativa ovvero intensi rapporti di colleganza tra i soggetti in questione tali da far presupporre l'esistenza di interessi privati personali e determinare un conflitto di interessi con conseguente obbligo di astensione in capo al Presidente della commissione esaminatrice;

b) si ritiene opportuno che l'*omissis* integri i modelli di autodichiarazioni rilasciate dai commissari ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, anche con l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti di colleganza/subordinazione/collaborazione a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati. Ciò consentirebbe all'amministrazione di effettuare un più stringente controllo, alla luce delle richiamate ipotesi di applicazione concreta delle disposizioni in materia di conflitti di interesse;

c) per i due componenti esterni della Commissione valutativa, gli obblighi che l'*omissis* è tenuta ad osservare sono quelli previsti dall'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e vanno assolti nella sezione Amministrazione trasparente > Collaboratori e consulenti;

d) da ultimo si raccomanda, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012, l'adozione di misure di maggior tutela, quale potrebbe essere l'introduzione, all'interno del Codice di comportamento dell'ente, ove non previsti, di specifici obblighi di comunicazione e astensione finalizzati ad evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse reale o anche solo potenziale. Per tale individuazione possono essere utili i suggerimenti forniti da ANAC nel PNA 2019 (cfr. Parte III § 1.4).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 giugno 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



*Il Presidente*

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente